



P.IVA 01115330712  
Cod Fisc. 80005040714

*Comune di Faeto*  
*(Prov di Foggia)*

Via Cappella, 1  
71020 Faeto (Fg)

# **REGOLAMENTO PER STABILIZZAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO PRECARIO.**

(ex Art. 1 Commi 558 e 562 della Legge 27.12.2006 N. 296)

**Approvato con deliberazione  
G.C. n° 114\_ del\_29.11.2007**

**CAPO I: Disciplina delle procedure e delle modalità di stabilizzazione dei rapporti di lavoro "precario" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 558 e ss. , della legge 27.12.2006 n. 296**

**Art. 1 - Oggetto delle disposizioni regolamentari**

1. Le presenti disposizioni regolamentari sono intese a disciplinare la procedura e le modalità di stabilizzazione del personale "precario" in possesso dei requisiti, in attuazione delle prescrizioni normative di cui all'art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).
2. Essendo il Comune di Faeto , con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, non è sottoposto alle regole del patto di stabilità interno. Pertanto, la disposizione da richiamare ai fini della disciplina del processo di stabilizzazione è l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 2006. In particolare, la norma richiamata prevede che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Inoltre dette amministrazioni possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
3. La presente disciplina costituisce regolazione speciale in materia di procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro con rapporto a tempo indeterminato presso l'amministrazione pubblica locale, ai sensi dell'art. 89, comma 2, let. d), del citato decreto legislativo n. 267/2000.
4. Le disposizioni del presente regolamento sono rispettose dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione dell'ente, ai sensi dei vigenti principi costituzionali in materia di accesso all'impiego presso l'amministrazione pubblica, nonché dei relativi corollari di principio desumibili dagli artt. 35 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento ai seguenti principi in materia di accesso di cui al comma 3 del richiamato art. 35:
  - a) adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
  - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, in grado di verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione professionale da ricoprire;
  - c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

**Art. 2 - Tipologia dei rapporti oggetto di stabilizzazione**

1. La disciplina di cui al presente regolamento è intesa alla stabilizzazione del personale dotato dei requisiti di accesso in seguito precisati, assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato costituito ai sensi delle disposizioni dettate, in materia, dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'art. 7 del CCNL 14.9.2000 del comparto contrattuale regioni ed enti locali, per le parti ancora applicabili, e dall'art. 36 del citato decreto legislativo n. 165/2001.
2. Possono essere ammessi alle procedure di stabilizzazione disciplinate dal presente regolamento i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a orario parziale, in relazione a posizioni professionali ascritte alle categorie del vigente ordinamento professionale del personale dipendente dagli enti locali, di cui al CCNL 31.3.1999 ( B,B3,C,D,D3 ) e a cui si applichino i Contratti Nazionali di Lavoro dei dipendenti Comparto Regioni – Autonomie Locale .
3. Il requisito di servizio utile ai fini dell'accesso alle procedure di stabilizzazione disciplinate dal presente regolamento è da intendersi prestato, presso il Comune di Faeto. Qualora tale servizio non sia sufficiente al raggiungimento dei 36 mesi, è valutato anche il servizio prestato presso enti diversi del Comparto Regioni – Autonomie Locali, per un periodo massimo di 12 mesi.

Si precisa che il requisito temporale dei tre anni, dovrà essere ovviamente calcolato tenendo conto dell'intero periodo di servizio prestato con inizio dalla data prevista nel contratto di lavoro stipulato con questo Ente, sebbene precedentemente all'ultimo quinquennio, purché in corso durante lo stesso.
4. Restano esclusi, dalla facoltà di stabilizzazione ai sensi del presente regolamento, i soggetti che abbiano in atto o abbiano costituito rapporti con altre forme contrattuali (es. collaborazione coordinata e continuativa).

5. Le procedure di stabilizzazione di cui al presente regolamento non possono essere effettuate per l'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale ascritto a qualifica dirigenziale o assunte ai sensi degli art. 90 e 110 del TUEL D.lgs 267/2000 approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 , per finalità di diretto supporto agli organi di direzione politica e di governo dell'amministrazione .
6. Le figure per le quali attivare la stabilizzazione di cui al presente regolamento sono individuate in relazione alle corrispondenti previsioni del programma triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, e secondo la gradualità temporale ivi prevista.

### **Art 3 - Requisiti di servizio – criteri di computo e valutazione**

1. Alla procedura di stabilizzazione, possono partecipare coloro che, considerando il periodo quinquennale intercorrente dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, presentano i seguenti requisiti di servizio o di posizione giuridica:
  - a) personale in servizio alla data del 1° gennaio 2007 che abbia maturato tre anni di servizio, anche non continuativo, alla stessa data;
  - b) personale che maturi tre anni di servizio, anche non continuativo, per effetto di obbligazioni contrattuali assunte e perfezionate (anche aventi ad oggetto proroghe di precedenti contratti) anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
  - c) personale non più in servizio alla data del 1° gennaio 2007 che abbia maturato tre anni di servizio, anche non continuativo, alla stessa data. A tale ultimo fine il requisito temporale dei tre anni, dovrà essere ovviamente calcolato tenendo conto dell'intero periodo di servizio prestato con inizio dalla data prevista nel contratto di lavoro stipulato con questo Ente, sebbene precedentemente all'ultimo quinquennio, purché in corso durante lo stesso.
2. Il periodo di servizio prestato da ritenersi utile ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione è quello risultante dai contratti individuali di lavoro (anche di proroga) a prescindere dal fatto che la prestazione sia stata effettivamente resa dal lavoratore per l'intero periodo, come nel caso di assenze dal lavoro in applicazione di istituti contrattuali, regolamentari o legislativi computabili come servizio prestato.
3. Il periodo di lavoro utile ai presenti fini è da computarsi a giorni calcolati quale somma matematica dei singoli periodi di prestazione lavorativa. A tal fine, il periodo triennale di servizio richiesto corrisponde, convenzionalmente a n. 1080 giorni complessivi, assumendo l'anno di servizio quale periodo di n. 12 mesi convenzionali ed il mese di n. 30 giorni ciascuno.
4. Ai fini della partecipazione alle procedure di stabilizzazione di cui al presente regolamento, si considerano utili i periodi di servizio prestati allo stesso profilo e alla stessa categoria professionale del posto da ricoprire con la stabilizzazione, ovvero in profilo di analogo contenuto professionale (con riferimento alla declaratoria contrattuale e al mansionario vigente nell'Ente) e per il quale siano richiesti, dall'esterno, i medesimi requisiti speciali di accesso (titoli culturali e professionali).
5. Il periodo di servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nella forma del tempo parziale viene valutato proporzionalmente al servizio a tempo pieno, fermo restando il requisito dei 3 anni di servizio. Più precisamente il lavoratore può partecipare:
  - a) alle stabilizzazioni per impieghi a tempo pieno qualora il periodo di servizio a tempo parziale, rapportando il proprio orario a quello previsto per il tempo pieno, corrisponda a tre anni di servizio a tempo pieno;
  - b) alle stabilizzazioni per impieghi a tempo parziale con orario non superiore a quello rispetto al quale ha maturato i requisiti previsti dalla legge.

### **Art. 4 - Stabilizzazioni e graduatorie concorsuali vigenti**

1. L'attivazione delle procedure di stabilizzazione disciplinate da seguente regolamento è possibile laddove, pur in presenza di graduatorie concorsuali ancora valide il consolidamento del rapporto di lavoro precario interessi posti disponibili in dotazione organica vacanti sin dalla data di indizione della procedura concorsuale, ovvero su posti di lavoro disponibili in dotazione organica di profilo professionale diverso rispetto a quello oggetto do concorso, ovvero ancora su posti vacanti in dotazione organica, pur di identica categoria e profilo professionale, istituiti dopo l'indizione della relativa procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 91, comma 4 Decreto legislativo 18 agosto 2000 , n 267.

2. Per i fini di cui al precedente comma, sono da considerarsi ancora giuridicamente operanti, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di proroga dei termini di validità delle graduatorie concorsuali nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 19, comma 1, L. 448/2001, all'art. 34, comma 12, L. 289/2002, all'art. 3, comma 61, L. 350/2003, all'art. 1, comma 100, della legge n. 311/2004 ed all'art. 1, comma 536, secondo periodo, della legge n. 296/2006, le graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che erano vigenti, sia perché in corso la vigenza ordinaria triennale, sia perché prorogate, nel corso degli anni 2002 (per gli enti non rispettosi del patto di stabilità interno per l'anno 2001), 2003, 2004 e 2005.

## **Art. 5 - Procedura di stabilizzazione**

### **5.1)- Stabilizzazioni senza espletamento di procedure selettive**

La stabilizzazione avviene senza espletamento di prove selettive qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) il numero dei posti da stabilizzare è pari o superiore al numero dei soggetti interessati aventi i requisiti di servizio necessari;
- b) i suddetti dipendenti siano stati assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o mediante procedure previste da norme di legge: con riferimento a tale fattispecie,

si considerano:

- procedure concorsuali: le selezioni per titoli ed esami o per soli esami con esclusione dei soli titoli
- procedure previste da norme di legge: le selezioni a seguito di avviamento da parte del competente Centro per l'impiego.

### **5.2)- Stabilizzazioni previo espletamento di procedure selettive**

La procedura di stabilizzazione disciplinata dal presente regolamento è attivata mediante apposito avviso, da comunicare personalmente ai potenziali soggetti interessati, a seguito del quale gli stessi possono presentare domanda.

Per assicurare adeguata conoscibilità, si provvede anche alla pubblicizzazione del procedimento di stabilizzazione (mediante inserimento anche nel sito internet istituzionale e/o attraverso ulteriori ed idonee forme). La pubblicizzazione ha altresì la finalità di evitare l'evenienza di mancato recapito (per errati dati in possesso dell'Amministrazione o altra causa) della comunicazione personale diretta ai potenziali interessati.

Il bando avviso dovrà prevedere, con modalità semplificate in relazione alla specifica forma di reclutamento della stabilizzazione, gli elementi previsti in un avviso di selezione, tra cui l'individuazione e il numero dei posti da ricoprire, il termine entro cui gli interessati dovranno presentare domanda (che non sarà inferiore a 15 giorni), il numero e tipo di prove e l'eventuale valutazione di titoli

## **Art. 6 - Selezioni per la stabilizzazione**

1. Le prove selettive dirette alle stabilizzazioni, qualora non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 5.1, sono correlate alla specifica professionalità oggetto di consolidamento del rapporto, nel rigoroso rispetto dei principi generali che presidono alle procedure concorsuali presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento al principio di adeguata selezione recato dall'art. 1 comma 4 lett. b), nonché sono soggette, in via generale e salvo per le parti non compatibili, alle disposizioni dettate dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
2. Le prove di selezione saranno in numero di due, delle quali la prima scritta e la seconda orale, ad eventualmente contenuto teorico-pratico.
3. Il bando potrà prevedere la valutazione:
  - di titoli di servizio ulteriori rispetto a quelli necessari per la partecipazione alla selezione, con un'incidenza non superiore al 10% del punteggio complessivo.
  - di titoli culturali ulteriori rispetto a quelli necessari per la partecipazione alla selezione, con un'incidenza non superiore al 10% del punteggio complessivo;
4. I punteggi delle prove d'esame saranno espressi in trentesimi (con la possibile utilizzazione di due decimali). Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella precedente prova una votazione di almeno 21/30. Il punteggio

finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle 2 prove e degli eventuali ulteriori titoli se previsti.

5. Le selezioni per profili analoghi che si differenzino solo per il regime orario, vengono indette mediante lo stesso bando e con prove e procedure unificate, salvo per quanto riguarda la formazione di distinte graduatorie finali; i candidati partecipanti a più selezioni svolgeranno prove uniche i cui risultati contribuiranno a formare le differenti graduatorie.
6. In esito alle selezioni sarà formata apposita graduatoria di merito per ciascuna procedura intesa all'acquisizione del personale precario, formata secondo le regole che disciplinano le selezioni pubbliche, ivi compresi i titoli di preferenza e precedenza in caso di parità di punteggio.
7. Le graduatorie in esito alle stabilizzazioni sono soggette alle eventuali proroghe dei termini di validità delle graduatorie concorsuali disposte, in via generale, dalle norme delle leggi finanziarie nel tempo vigenti. Pertanto, restano valide, ai sensi dell'art. 91, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per 3 anni dalla data di pubblicazione, potendo, in tale periodo, essere utilizzata, oltre che in caso di sostituzione di personale già stabilizzato che cessi dal servizio per qualsiasi causa, anche per la stabilizzazione di ulteriore personale precario di pari profilo e categoria prevista nel piano dei fabbisogni di personale e, sempre nel rispetto, delle facoltà assunzionali vigenti.
8. Tutti gli atti e provvedimenti finalizzati ai processi di stabilizzazione, compreso i bandi e la nomina delle commissioni, sono adottati dal responsabile del servizio personale.
9. All'espletamento delle selezioni per le stabilizzazioni provvederà la Commissione appositamente nominata secondo i principi di cui alle pubbliche selezioni: essa sarà di norma composta dal Responsabile del servizio competente, con funzioni di presidente, dal Segretario comunale o, se nominato, dal Direttore Generale e da un membro esperto, preferibilmente interno all'ente e comunque di categoria non inferiore a quella per la quale si svolge la selezione.

#### **Art. 7 - Consolidamento del rapporto di lavoro**

1. La stipulazione del contratto individuale di cui sopra determina, per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato ancora in atto al momento della stipula stessa, la conversione del rapporto di lavoro precario in corrispondente rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla posizione professionale oggetto di stabilizzazione.
2. I lavoratori che risultino stabilizzati a seguito delle procedure disciplinate dal presente regolamento sono soggetti a specifico periodo di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali di cui all'art. 14-bis del CCNL 6.7.1995, in relazione alla posizione professionale acquisita ad esito del procedimento di stabilizzazione.

#### **Art. 8 - Proroga dei rapporti di lavoro del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione**

1. E' facoltà dell'amministrazione prevedere in relazione alle proprie esigenze funzionali, l'eventuale proroga/rinnovo dei rapporti di lavoro, sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558 L. 296/2007 (ma non si può procedere all'assunzione di personale in quanto non sono intervenute cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2006 e comunque non vi è il rispetto della cosiddetta regola del "turn over"), nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, fermo restando, anche ai fini della proroga, i limiti di spesa di cui al richiamato art. 1, comma 562, della legge finanziaria per l'anno 2007.

#### **Art. 9 - Norma finale**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di reclutamento di personale dipendente recate dal vigente ordinamento legislativo e regolamentare in essere nell'Ente, in materia di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni. e, in quanto compatibili con le specifiche finalità della presente disciplina.